



**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
XIV sezione civile- sezione fallimentare  
in composizione collegiale

composto dai magistrati:

dott. Stefano Cardinali	Presidente
dott. Vittorio Carlomagno	giudice
dott. ssa Carmen Bifano	giudice rel.

pronuncia il seguente

**D E C R E T O**

nel procedimento epigrafato pendente tra :

Controparte\_2

( avv. Avvocato\_1 e Avvocato\_2

( parte opponente)

e

**Liquidazione coatta amministrativa n. 1/2018 di Ente strumentale alla [...]**

CP\_3, quale successore a far data dal 1.1.2016 della CP\_3

[...] ex d.lgs n. 178/12;

(Avvocatura generale dello Stato)

(parte opposta )

**Oggetto:** opposizione allo stato passivo ex art 209 e 99 l.f. relativa a differenze retributive afferenti gli anni 2005 e 2006 fino ad agosto , e a compensi incentivanti relativi agli anni 2008-2009-2010 oltre “ .. *quelli fino al 4/8/2016 eventualmente dovuti per gli anni successivi*” ( cfr pg 2 ricorso) .

**1.Difese delle parti.**

**a.** Con ricorso depositato in data 22.02.2019, l'**opponente** indicata in epigrafe ha chiesto:

-) di essere ammessa allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa opposta di credito da rapporto di lavoro “.. per l'intero importo di € 29.065,66 oltre ad accessori, rivalutazione ed interessi, oltre agli incentivi richiesti e da quantificarsi e alle differenze derivanti dal corretto inquadramento, ....., in via privilegiata ex art. 2751 bis n°1 c.c” , a tal fine allegando e deducendo

- la sua esclusione dallo stato passivo della liquidazione opposta per difetto della “ *certificazione datoriale*”,
- che nonostante il Tribunale di Forlì con sentenza n° 249/2015 avesse riconosciuto il diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro con [...] CP\_3 ( di seguito *Contr* con decorrenza dal 31.05.2008, si erano susseguiti fino ad agosto 2016 rinnovi dei contratti a tempo determinato ed applicazione, a decorrere dal 2015 fino ad agosto 2016, del contratto collettivo relativo alla *Contr* rivata piuttosto che di quello più vantaggioso relativo agli Enti pubblici non economici ( di seguito anche EPNE) la cui applicabilità con decorrenza 31.05.2008 è stata invece riconosciuta anche dal contratto del 4 08 2016;
- il conseguente diritto al riconoscimento delle differenze retributive dovute in applicazione del Contratto collettivo EPNE per gli anni 2015 e fino ad agosto 2016;
- l'erronea mancata attribuzione da parte di *Contr* ei compensi incentivanti, fondata sulla durata a tempo determinato del rapporto di lavoro, in violazione del principio di non discriminazione, riconosciuto nella specifica materia anche dalla giurisprudenza di legittimità ( sent. n. 24835/2015);
- l'erroneo mancato riconoscimento della posizione B1, cui da sempre i contratti a tempo determinato hanno ricondotto le mansioni di autista soccorritore da essa svolte, nonostante la circolare in tale senso assunta dalla stessa Cri n. 27/09 .

\*\*\*

#### **b. Tempestivamente costituitasi la l.c.a. opposta**

- ) ha eccepito la prescrizione delle pretese retributive maturate prima del quinquennio decorrente dalla notificazione del ricorso introduttivo di questo procedimento, avvenuta in data 28.03.2019;
- ) l'infondatezza della restante parte della domanda, atteso che la sentenza del Trib di Forlì n. 249/2015 ha accertato solo il diritto alla stabilizzazione ma ha respinto per genericità la domanda risarcitoria, non avendo la parte nemmeno indicato per quali titoli ed in quali termini le spettanze retributive sarebbero state diverse in caso di contratto a tempo indeterminato ed avendo solo la successiva sentenza del Tribunale di Forlì n. 117/2019 quantificato i crediti derivanti dall'inquadramento della ricorrente nella posizione B1 a decorrere dal 9 04 2019, con conseguente suscettibilità di una loro ammissione con riserva *ex art 96 co 2 n. 3 lf.*

## **2. Sviluppo processuale**

- ) Assegnati termini per note conclusionali e depositata all'udienza del 18 03 2021 la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 399/2020 che ha dichiarato l'improcedibilità delle domande relative ai crediti da inquadramento superiore, in seguito all'assegnazione del procedimento ad altro giudice, all'udienza del 15 03 2023 è stata rilevata d'ufficio la possibile tardività dell'opposizione perché depositata oltre il trentesimo giorno decorrente dalla prima comunicazione di deposito della stato passivo *ex art 209 lf* avvenuta in data 16 01 2019;
- ) indi, assegnati termini per note sulla questione rilevata d'ufficio, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni che parte opponente ha precisato riportandosi “ .. *alla propria memoria autorizzata del 24 04 2023*”, insistendo “ ..*nell'accoglimento del ricorso ed in subordine.*” chiedendo “ .. *la rimessione in termini ex art 153 c.pc.*”, e la parte resistente riportandosi alla memoria costitutiva e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

## **3. Premesse in diritto**

**a. circa la tempestività dell'opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa e l'applicabilità dell'istituto ex art 153 c.p.c.**

-) l'**art 209** del r.d. n. 267/1942 ( di seguito **l.f.** ) nel testo *ratione temporis* applicabile al presente giudizio, quale modificato dal d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012 , dispone, per quanto qui interessa, che *"... entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti ...e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma. **Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.***

*Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore"*

-) la **Corte Costituzionale** con **sentenza n. 155** del 2.12.1980 ha dichiarato *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito, nella cancelleria del tribunale ...dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario liquidatore, anziché dalle date di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il commissario liquidatore dà notizia dell'avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non sono state in tutto o in parte ammesse."*;

-) a norma dell'**art 99 l.f.** , **richiamato dal** menzionato **art. 209 l.f.**, *"Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ..."*;

-) secondo interpretazione consolidata anche nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, l'istituto della rimessione in termini ha natura generale e rileva anche in materia di impugnazioni di atti, giurisdizionali e non, in quanto in un sistema di tutela complesso, caratterizzato da una pluralità di giurisdizioni, da normative procedurali differenziate nonchè dall'esistenza di brevi termini di decadenza per

talune e non per altre, sussiste l'esigenza di dare massima effettività al diritto di difesa, in attuazione degli artt. 24 e 113 Cost ( cfr Cass.civ, SU; sent. n. 11219 del 24.04.2019, nonché con specifico riferimento alla materia delle opposizioni in materia fallimentare, cfr Cass.civ. I, sent. n. 20746 del 14 10 2015; n. 6623 del 18 03 2010, e, con riferimento alle impugnazioni, in generale, di recente : Cass .civ., III, sent. n. 19384 del 7 7 2023);

-) con riferimento alla disciplina della rimessione in termini posta dall'art 153 co 2 c.p.c. quale novellato dalla l. n. 69/09, *ratione temporis* certamente rilevante nel presente giudizio, e alla cui stregua “ *La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini....*” , si è consolidata l'interpretazione, anche di legittimità, secondo cui essa presuppone la dimostrazione che nel caso di specie : a ) la decadenza sia stata determinata da una circostanza esterna alla parte che vi è incorsa; b) la parte che è incorsa in decadenza si sia comunque immediatamente attivata nello svolgere l'attività ormai preclusa ( cfr. *ex plurimis*, di recente : Cass.civ., L, ord. n. 1348 del 12,01.2024; V, ord. n. 11029 del 26.04.2023; ord. n. 268 del 5.01.2022);

-) posta la natura impugnatoria dei giudizi *ex art 99 l.f.* la quale, in difetto di una previsione espressa di segno contrario, non consente né l'introduzione di domande nuove, né la c.d." emendatio libelli", le quali vanificherebbero l'obiettivo di semplificazione e celerità perseguito nel relativo procedimento nel rispetto dell'art. 24 Cost. ( cfr Cass.civ., I , ord. n. 32750 del 7 11 2022; sent. n. 6279 del 24.02.2022), con specifico riferimento a tale ambito, per quanto qui interessa, il primo presupposto, della riconducibilità della decadenza ad una circostanza ostativa esterna alla parte che vi è incorsa, è stata costantemente ravvisata nell'errata o nell'omessa indicazione nell'atto da impugnare del termine o dell'autorità cui è possibile ricorrere, e dunque in una condotta potenzialmente decettiva posta in essere proprio dall'autore dell'atto da impugnare ( cfr Cass.civ. SU sent. n. 11219/2019, cit nonché V, ord. n. 17237 del 17 06 2021; VI-V, ord. 301 del 9.01.2018; V, ord. n. 19675 del 27.09.2011).

\*\*\*

b.Circa l'oggetto del giudizio di accertamento del passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa.

-) Per effetto del menzionato rinvio dell'art 209 l.f., in materia di liquidazione coatta amministrativa, agli artt 98, 99, 101 e 103, anche il presente procedimento appartiene, al pari di quello di verifica *ex art. 92 e ss l.f.*, e di quelli appunto *ex artt. 100, 102, 103 l.f.*, al *genus* dell'accertamento del passivo fallimentare, essendo questi ultimi tutti ricompresi nell'unico capo V della legge fallimentare ad esso, appunto, intitolato;

-) oggetto di tale *genus* di giudizi non è l'accertamento in sé e per sé dei crediti esistenti nei confronti del debitore sottoposto a procedura concorsuale, ma l'accertamento del diritto al riparto concorsuale, il quale, se implica necessariamente l'accertamento del credito non si esaurisce in esso, in quanto richiede le ulteriori verifiche di concorsualità di tale credito, ossia della sua opponibilità nei confronti degli altri creditori, ovvero, secondo espressione corrente ma meno concreta, nei confronti della massa passiva concorsuale (*cf. ex plurimis* Cass.civ, I, sent. n. 24432 del 21.11.2011; n. 24357 del 15.11.2006);

-) la suddetta opponibilità presuppone: a) la certa anteriorità del credito alla dichiarazione di fallimento ed inoltre, b) che il credito non derivi da atti pregiudizievoli *ex art. 64 e ss l.f.*.

-) nei giudizi di accertamento del passivo fallimentare, dunque, l'anteriorità certa del credito alla dichiarazione di fallimento ed il suo derivare dal compimento di atti diversi da quelli pregiudizievoli nei confronti degli altri creditori *ex art. 64 e ss l.f.*, costituiscono elementi costitutivi del diritto al riparto fallimentare, con la conseguenza per cui la relativa prova incombe sul creditore al pari della prova del credito in sé.

\*\*\*

c.Circa la natura di ente pubblico non economico dell'Ente strumentale alla Controparte\_3 e le conseguenze circa la disciplina applicabile ai relativi rapporti di lavoro.

-) Il **dlgs n. 178 del 28 09 2012**, dedicato alla “ *Riorganizzazione dell' Organizzazione\_4 (C.R.I.)*”, ha statuito

- all'art. 1 che “ *Le funzioni esercitate dall' Organizzazione\_5 [...] di seguito denominata CP\_5 sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Organizzazione\_4 [...] , di seguito denominata Associazione, promossa dai soci della Contr ....L'Associazione è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile...*” ;
- all'art 2 che “ *1. La Contr riordinata secondo le disposizioni del presente decreto e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assume la denominazione di «Ente strumentale alla CP\_3 [...] », di seguito denominato Ente, mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo,.....*” ;

-) secondo orientamento interpretativo consolidato anche nell'ambito della giurisprudenza di legittimità e recentemente confermato dalla sentenza della Cass.civ. Su , n. 36197 del 28.12.2023, la **prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato**, sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato ancorchè illegittimamente reiterati ( *cf* Cass.civ, L, sent. n. 10219 del 28.05.2020), **decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data**, in quanto in tale ambito è stato ritenuto non configurabile un *metus* del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica;

-) l'ascrivibilità alla categoria del pubblico impiego privatizzato dei rapporti di lavoro instaurati con la Contr poi divenuta Ente strumentale alla CP\_3 e della cui liquidazione coatta amministrativa si tratta, implica anche l'operatività del divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi di cui al combinato disposto degli artt 22 co 36 l. n. 724/1994 e 16 co 6 l. n. 412/1991 cui il primo rinvia, con conseguente necessità che ‘ gli importi dovuti a titolo d'interesse siano detratti

dalle somme eventualmente spettanti per rivalutazione' ( cfr di recente : Cass. L, sent. n. 13624 del 2 07 2020).

#### **4. Rilievi in fatto**

##### **a. circa la tempestività dell'opposizione**

-) Premesso che solo la parte ricorrente ha depositato note nel termine assegnato in seguito al rilievo d'ufficio della questione in esame, chiedendo in subordine la rimessione in termine ma insistendo, in via principale, sull'idoneità della sola seconda comunicazione del commissario liquidatore, ricevuta l' 8 02 2019, a far decorrere il termine di 30 gg utile per l'opposizione ex artt. 209 e 99 lf. ( doc. 1.2. del ricorso), essendo stato trasmesso solo con essa l'intero elenco dei crediti ammessi o respinti, come previsto appunto dall'art 209 l.f. riformato nel 2012, si rileva che la prima comunicazione, ricevuta dall'opponente il 16 1 2019 ( doc. 1 ricorso), reca in allegato la decisione assunta dal commissario solo in ordine all'istanza dell'odierna opponente e nel testo, si l'informazione circa il deposito " *...in data 20/12/2018*" dello " *..stato passivo recante l'elenco dei crediti ammessi o respinti..*"..ma anche l'espressa precisazione per cui " *Resta salva la facoltà di presentare osservazioni, istanze o documenti integrativi alla PEC della liquidazione in ordine alle decisioni assunte dal Commissario Liquidatore, anche al fine di prevenire un eventuale contenzioso giudiziario*".

\*\*\*

##### **b. Circa il contenuto dell'originaria domanda di insinuazione del credito nello stato passivo della l.c.a.**

-) Ai fini dell'insinuazione nello stato passivo della l.c.a. parte opposta , l'odierna opponente ha presentato

- un'istanza datata 15 03 2018 ( doc. 2 ricorso) che ha ad oggetto, senza indicazione di cifre, sia le differenze retributive derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi per la CRI privata nel 2015 e fino ad agosto 2016, sia gli incentivi per il triennio 2008/2010 , ed inoltre menziona, come documenti, la sentenza del Tribunale di Forlì n. 249/2015 ed un conteggio,



- un'istanza di precisazione ( doc. 2.1.) inviata il 7 05 2018 che elenca quale oggetto
  - le differenze retributive per l'anno 2015 per un importo di euro 6940,64;
  - le differenze retributive per l'anno 2016 per un importo di euro 4159,40
  - differenze per contributi con l'indicazione “ *importo da definire*”;
  - incentivi relativi agli anni 2008/2010 per un importo complessivo di euro 18.000,00 ( euro 6.000,00 l'anno);
  - incentivi relativi all'anno 2014 con l'indicazione “ *saldo da definire*”;
  - incentivi relativi all'anno 2015 con l'indicazione“ *importo da definire*”;
  - incentivi relativi all'anno 2016 con l'indicazione“ *importo da definire*”;
  - arretrati rinnovo CP\_6 con l'indicazione“ *importo da definire*”;
  - TFR relativo agli anni 2015 e 2016 con l'indicazione “ *saldo da definire*”

-) parte opponente ha inoltre offerto una richiesta di pagamento delle differenze retributive per gli anni 2015 e 2016 e gli incentivi per il triennio 2008/2010 ed il 2015 pervenuta a CRI il 4 01 2017 ( doc. 9 )

## **5. Conclusioni**

Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio – *ex art.* 276 c.p.c. –con il contemperamento della ‘ragione più liquida’ ( *cfr* .Cass.civ.,SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014), si osserva che

### **a. circa la tempestività dell'opposizione**

-) L'equivoca precisazione presente nel testo della prima comunicazione, ricevuta dall'opponente in data 16 1 2019, e comunque informativa del deposito dello stato passivo della l.c.a. , secondo cui “ *Resta salva la facoltà di presentare*

osservazioni, istanze o documenti integrativi alla <sup>Contr</sup> della liquidazione in ordine alle decisioni assunte dal Commissario Liquidatore, anche al fine di prevenire un eventuale contenzioso giudiziario”, appare idonea, unitamente alla mancata trasmissione dell’elenco integrale dei crediti ammessi e respinti, ad aver indotto l’istante circa la sua natura meramente interlocutoria;

-) sulla base dei principi sopra enunciati deve dunque accogliersi l’istanza dell’opponente di rimessione in termini ai fini dell’opposizione ex art 99 l.f. assumendo quale *dies a quo* del termine utile a tal fine la ricezione della comunicazione dell’8 02 2019 ( cfr doc. 1.2. ricorso) con cui è stato definitivamente trasmesso l’elenco dei crediti ammessi e respinti al passivo della l.c.a. ;

-) ne consegue, *melius re perpensa*, la tempestività del ricorso in opposizione in esame, in quanto depositato il 22.02.2019 e dunque nel rispetto del termine perentorio di 30gg decorrente dall’ 8 02 2019.

\*\*\*

**b. Circa l’ammissibilità dell’opposizione in relazione al suo oggetto**

-) Ha parimenti natura pregiudiziale, ma in questo caso con esito non positivo, la verifica di ammissibilità attinente alla corrispondenza tra l’oggetto dell’originaria domanda di insinuazione al passivo della l.c.a. indirizzata al commissario e quello dell’opposizione in esame;

-) ebbene, pur considerando la precisazione della suddetta istanza, pervenuta al commissario in data 7 05 2018 ( doc. 2.1. ricorso cit.), quest’ultima certamente non contiene alcun riferimento ai crediti retributivi connessi all’inquadramento in posizione B1, riconosciuto poi dalla sentenza del Tribunale di Forlì n. 117/2019 ( prodotta dalla parte opposta : pg 63 ess del *file* continuo) ma resa in data successiva al provvedimento che posto in l.c.a. l’<sup>Org\_</sup> strumentale alla <sup>Contr</sup> anche se in accoglimento di domanda proposta prima , e precisamente nell’anno 2017, e dunque certamente ad essa non opponibile, anche a prescindere dalla dichiarazione di improcedibilità del conseguente giudizio di appello di cui alla sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 399/2020;

-) *in parte qua* l’opposizione è, dunque, certamente inammissibile.

\*\*\*

**c. Circa i compensi incentivanti**

- ) Rilevata l'assoluta genericità sia della domanda di insinuazione quale precisata il 7 05 2018, sia dell'opposizione con riferimento tanto ai crediti diversi dalle differenze retributive relative agli anni 2015/2016 quanto agli incentivi ulteriori rispetto a quelli relativi al triennio 2008/2010, non indicando esse alcun importo né alcun criterio o elemento per la loro quantificazione, relativamente agli incentivi per il triennio 2008/2010 risulta fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dalla parte opposta;
- ) poste, infatti, l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale e la sua decorrenza dalla data di insorgenza dei crediti, in considerazione dell'applicabilità, nel caso di specie, dello statuto dei rapporti di lavoro con ente pubblico, la diffida di relativo pagamento ricevuta da parte opposta il 4 01 2017 ( all. 9 del doc. 2.1. dell'opponente, cit.), è ampiamente successiva al quinquennio prescrizione, e dunque inidonea ad interromperlo;
- ) d'altro canto, la sentenza del Tribunale di Forlì n. 249/2015, prodotta con la comparsa da parte opposta ( cfr pg 57 del file continuo) e che ha accertato, definendo giudizio promosso nel 2013 – Rg n. 442/2013 - il diritto dell'opponente alla stabilizzazione, menziona nelle conclusioni solo una generica domanda risarcitoria che proprio per tale genericità è stata da essa respinta;
- ) ritenuto, dunque, che manchi la prova del fatto che, come invece dedotto da parte opponente, la domanda risarcitoria formulata nel 2013 avesse ad oggetto proprio i compensi incentivanti per il triennio 2008/2010, ed abbia così potuto interrompere la relativa prescrizione, resta in ogni caso decisivo che la suddetta domanda è stata respinta con sentenza che ha pacificamente assunto autorità di giudicato prima del decreto che ha disposto la lca opposta, ed è dunque ad essa opponibile.

\*\*\*

**d. Circa le differenze retributive per l'anno 2015 e per l'anno 2016 fino ad agosto.**

-) *In parte qua*, assume rilevanza decisiva la mancata contestazione della parte opposta, ex art 115 c.p.c., in ordine, sia a tutte le circostanze fattuali che costituiscono il presupposto dell'esistenza del diritto in esame, sia in ordine alla sua quantificazione, non avendo la difesa di parte opposta in nulla preso posizione circa tale parte della domanda.

-) Risulta, infatti, non contestato, che nell'anno 2015 e nell'anno 2016 fino ad agosto, a parte opponente sia stato applicato il trattamento retributivo deterioro previsto dal CCNL per la CRI privata, piuttosto che quello previsto dal CCNL per gli Enti pubblici non economici, ed inoltre che la misura di tali differenze sia stata, per l'anno 2015, euro 6940,64, e per il 2016, fino ad agosto, come richiesto, euro 4159,40;

-) d'altro canto, il contratto di lavoro a tempo indeterminato del 4/08/2016 ( doc. 5 ricorso) che ha attuato la menzionata sentenza del Tribunale di Forlì n. 249/2015 del 9/12/2015 ed ha riconosciuto, appunto, il diritto alla stabilizzazione con decorrenza retroattiva dal 31/05/2008, con questa decorrenza ha previsto, all'art 4, anche l'applicazione dal CCNL proprio per gli Enti pubblici non economici.

-) In definitiva, l'opposizione va accolta *in parte qua*, con riconoscimento, altresì, della rivalutazione fino al 20/12/2018 ( cfr Cass. civ, I, sent.n. 18405 del 18/09/2015; L, sent. n. 16927 del 24/07/2014) e gli con interessi ex art 2749 c.c. e successivi alla l.c.a. fino alla data del riparto ma nei limiti di cui al combinato disposto degli artt 22 co 36 l. n. 724/1994 e 16 co 6 l. n. 412/1991, con conseguente necessità che ' gli importi dovuti a titolo d'interesse siano detratti dalle somme eventualmente spettanti per rivalutazione'.

## **6. Spese di lite**

La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite

**P.Q.M.**

**Visto** l'art. 99 l.f.

- ) dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto le competenze retributive connesse all'inquadramento nella posizione B 1;
  - ) accoglie in parte l'opposizione ex artt. 209 e 99 lf. e per l'effetto
  - ) ammette *Controparte\_2* al passivo della Liquidazione coatta amministrativa n. 1/2018 di Ente strumentale alla *Controparte\_3* in privilegio ex art 2751 bis n. 1 c.c. per l'importo
    - di euro 6940,64 per l'anno 2015 e
    - di euro 4159,40 per il 2016
- oltre rivalutazione fino al 20 12 2018 e con interessi ex art 2749 c.c. e successivi alla l.c.a. fino alla data del riparto, nei limiti di cui al combinato disposto degli artt 22 co 36 l. n. 724/1994 e 16 co 6 l. n. 412/1991 ;
- ) respinge nel resto;
  - ) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Si comunichi

Roma, 28.02.2024

Il Presidente  
dott. Stefano Cardinali